



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



TRIBUNALE ORDINARIO
di Brescia

CONVENZIONE

fra il Tribunale ordinario di Brescia, in persona del Presidente dott. Vittorio Masia

E



il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, in
persona del Presidente, dott. Michele de Tavonatti,

PREMESSO

- a) che la legge professionale (art.12 del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla tenuta degli Albi professionali e alla vigilanza sull'esercizio della professione;
- b) che la III Sezione Civile del Tribunale di Brescia, è competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutela e di amministrazione di sostegno, con una crescita costante e sensibile delle pendenze, dovuta, per un verso, al notevole successo dell'Istituto introdotto nell'ordinamento con la Legge nr. 6/2004 e, per l'altro verso, al fatto che tali procedure, di regola, si chiudono solo con il decesso del beneficiario, così che, essendo il saldo fra procedimenti aperti e chiusi normalmente squilibrato a favore dei primi, si verifica un fisiologico aumento delle procedure della cui gestione debbono quotidianamente occuparsi i magistrati della Sezione; tant'è che alla data del 31/12/2017 le procedure che risultavano aperte erano circa 5.500;
- c) che tra le incombenze delicate e, ad un tempo, potenzialmente anche complesse, è il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale, che gli amministratori di sostegno debbono annualmente presentare al Giudice Tutelare, muniti della documentazione giustificativa delle singole poste inserite nei rendiconti medesimi;

- d) che essendo svolta l'attività di amministratore di sostegno, nel maggior numero delle procedure, non già da soggetti professionali (commercialisti, avvocati, enti pubblici) ma da privati cittadini, familiari delle persone beneficiarie, generalmente privi di qualsiasi competenza in materia giuridica e contabile, sovente anche la rendicontazione di gestioni relativamente semplici pone non pochi problemi in sede di controllo, e che pertanto si ritiene opportuno prevenire eventuali controversie anche in un'ottica prospettica deflattiva del futuro contenzioso;
- e) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed i relativi iscritti sono perfettamente consci dell'alta funzione sociale rivestita dalla natura di questi incarichi, che esula da una prospettiva lucrativa, nonché della relativa delicatezza e della necessaria professionalità richiesta per adempiere a tale funzione, nell'interesse generale della collettività;
- f) che la collaborazione nel controllo dei rendiconti e nella predisposizione degli inventari di inizio gestione relativi alle interdizioni appartiene alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- g) che il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono interessati e disponibili ad avviare una stabile collaborazione per fornire ai magistrati un supporto tecnico fisso e qualificato per l'attività di controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari di inizio gestione relativi alle interdizioni, ferme restando le ovvie incompatibilità fra l'una e l'altra funzione in capo al medesimo professionista;
- h) che è altresì interesse comune del Tribunale di Brescia e del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili meglio disciplinare la collaborazione, già in atto, di questi ultimi alle attività della III Sezione civile, mediante l'assunzione da parte di numerosi professionisti di incarichi di amministratore di sostegno;
- i) che tali rapporti possono essere disciplinati nei termini di cui alla presente convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE:



ART.1

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art.3, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità, di cui alle premesse, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari depositati da amministratori di sostegno e tutori nonché ad assumere direttamente incarichi quali amministratori di sostegno e/o tutori.

ART.2


I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'albo bresciano in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art.35 d. lgs. n.165/2001, che intendano svolgere le attività di cui all'art.1 in collaborazione con il Tribunale di Brescia, devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa (pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni ad incontri di studio o convegni). Il professionista che chiederà l'iscrizione nel presente elenco dovrà inoltre documentare direttamente all'Ordine di appartenenza di avere sottoscritto, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a propria cura e spese, senza soluzioni di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.

ART.3

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - previa valutazione congiunta delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, da parte di un consigliere dell'ordine a tal fine delegato e di un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Brescia e previo eventuale colloquio con i richiedenti da parte dei delegati, se da questi ultimi ritenuto opportuno - proporrà al Presidente del Tribunale di Brescia i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'elenco sopra detto.

ART.4

In seguito a nomina da parte dei Giudici Tutelari, l'attività sarà svolta dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sui documenti in formato cartaceo messi a loro disposizione dagli interessati mediante rituale deposito presso la competente cancelleria, documenti che saranno consegnati a detti professionisti previa sottoscrizione per il ritiro.



ART.5

Le attività previste dalla presente convenzione:

- 1) non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- 2) dallo svolgimento delle stesse non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione Giustizia;
- 3) saranno svolte dai Commercialisti ed Esperti Contabili solo previa sottoscrizione, al momento della loro ammissione in detto elenco, di un impegno di riservatezza e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite in ordine agli atti ed ai documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento del loro incarico; non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

ART.6

La collaborazione con il singolo Commercialista e/o Esperto Contabile, come peraltro la presente Convenzione, potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Brescia per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché - su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - per motivi inerenti alla disciplina della professione.

ART.7

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia, come specificato all'art.5, si conviene che al Dottore Commercialista ed Esperto Contabile che svolga, ~~rispettivamente~~ le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella revisione e controllo di rendiconti ed inventari relativi alle interdizioni, potrà essere riconosciuto esclusivamente un compenso a carico della persona beneficiaria o tutelata, come da tabella allegata (allegato 1), quale onere della procedura.



ART.8

Il testo della presente convenzione e della tabella allegata, nonché, una volta formato, l'elenco dei professionisti disponibili ed idonei all'iscrizione nell'elenco di cui sopra, saranno resi pubblici sul sito del Tribunale di Brescia e su quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

ART.9

La presente Convenzione ha effetto dalla data sotto indicata ed è soggetta ad un preliminare monitoraggio di sei mesi al fine di verificare l'opportunità di inserirvi eventuali correttivi; in caso di valutazione positiva del monitoraggio, da esprimere in un incontro tra le parti appositamente fissato, la convenzione avrà effetto per un anno, con decorrenza dalla data sotto indicata, e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Brescia, 14 febbraio 2018

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI BRESCIA
Michele de Tavonatti



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vittorio Masia



ALLEGATO 1

Tabella dei compensi per la revisione ed il controllo dei rendiconti e degli inventari (Art.7 Convenzione)

Il Dottore Commercialista che presta la propria attività ai sensi della Convenzione riceverà un compenso per ogni fascicolo esaminato.

Il compenso verrà chiesto dal professionista all'amministratore di sostegno e/o al Tutore e da questi liquidato, intendendosi già autorizzato dal Giudice Tutelare sulla base della presente convenzione.

Patrimonio e/o reddito lordo annuo	Compenso
Da 0 a 20.000,00 Euro	Gratuito
Da 20.001,00 a 100.000,00 Euro	50,00 Euro oltre accessori di legge
Da 100.001,00 a 500.000,00 Euro	100,00 Euro oltre accessori di legge
Da 500.001,00 Euro e oltre	200,00 Euro oltre accessori di legge

